



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**PARERE SULLA CONFORMITA’  
DELLE CLAUSOLE DEI CONTRATTI**

**R.C. AUTO**

**ALLA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTICOLI 1469 bis ss. C.C.  
(clausole vessatorie)**



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

## **Profili di vessatorietà dei contratti RC Auto**

### **1. - Introduzione**

**1.1. -** In attuazione a quanto disposto dell'art. 2 comma 4 L. 580/93, la Camera di Commercio di Milano ha da tempo istituito una Commissione di tecnici, alla quale è demandato il compito di valutare l'eventuale presenza di clausole inique nei contratti fra professionisti e consumatori.

L'intervento della Commissione ha riguardato diversi settori, scelti di volta in volta dalla C.C.I.A.A. stessa, in relazione all'interesse mostrato dal mercato per i vari ambiti di attività.

In particolare, dopo una fase dedicata ai contratti relativi a settori di mercato nei quali il rapporto fra professionista e consumatore nasce per soddisfare esigenze secondarie di quest'ultimo (come è accaduto per i contratti relativi alle agenzie di viaggio, alla multiproprietà immobiliare o alla mediazione immobiliare), la Commissione si è occupata di contratti relativi a servizi diffusi di carattere primario, o comunque utilizzati dalla maggioranza dei consumatori, come il servizio di erogazione del gas e dell'energia elettrica ovvero il servizio di telefonia.

In queste ultime tipologie i settori esaminati avevano anche la particolarità di riguardare ambiti di mercato nei quali è presente una Autorità pubblica di controllo, che esercita le proprie funzioni di verifica anche sugli aspetti contrattuali correlati alla tutela del consumatore.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**1.2.** – L’argomento oggetto di analisi per l’anno 2002 è stato individuato in sostanziale continuità con le precedenti esperienze, ed è caratterizzato da elementi comuni ai settori fino ad ora esaminati dalla Commissione.

L’assicurazione RC auto, infatti, riguarda un tema divenuto parte integrante dell’esperienza quotidiana di ciascuno, anche attraverso la previsione normativa della obbligatorietà del vincolo assicurativo per i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo.

Inoltre il settore dell’assicurazione RC auto - in ragione della sua particolare rilevanza sociale - è stato oggetto di numerosi e dettagliati interventi normativi analogamente ai pubblici servizi; mentre da quasi venti anni è soggetto all’I.S.V.A.P. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), assimilabile per ruolo e funzioni alle Autorità che regolano il settore energetico o telefonico.

L’analisi del settore dell’assicurazione RC auto è parsa, poi, di puntuale interesse in questo particolare momento, caratterizzato da una sostanziale liberalizzazione dell’offerta, che ha introdotto esperienze assicurative appartenenti ad altre realtà nazionali, come ad esempio quella anglosassone.

Non è dubbio che la liberalizzazione di un settore corrisponda ad una forte opportunità dei consumatori - le cui garanzie sono sicuramente rafforzate dalla varietà e dalle dimensioni estese dell’offerta. Allo stesso tempo ogni mutamento di precedenti equilibri richiede una vigilanza attenta: sollecitando quindi non solo l’esercizio delle funzioni dell’Autorità di sorveglianza, ma anche l’intervento delle Camere di Commercio, nel ruolo di competenza per la verifica della eventuale vessatorietà di clausole contrattuali.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**1.3.** - Sotto questo profilo, come si è già avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, la Camera di Commercio di Milano ritiene che il proprio ruolo istituzionale di soggetto regolatore del mercato possa essere meglio svolto attraverso una analisi preventiva sulla legittimità dei testi contrattuali, fornendo un parere sulla rispondenza delle soluzioni prescelte ai principi in materia di clausole abusive.

Si intende con ciò privilegiare il contributo propositivo alla attività delle imprese, considerando solo quale ipotesi residuale l'avvio di procedure repressive come l'azione inibitoria.

**1.4.** - Prima di affrontare argomenti di dettaglio, va comunque dato atto che l'analisi dei testi contrattuali ha evidenziato una sicura attenzione, da parte degli operatori, alle garanzie ed ai diritti dei consumatori: ciò va posto in relazione da un lato alla vigilanza pubblica e a quella svolta dagli organismi associativi delle stesse imprese di settore, come l'ANIA; dall'altro ad una crescente sensibilità dei contraenti sull'argomento.

## **2. - Rapporti con l'I.S.V.A.P.**

Come si è premesso, il settore delle assicurazioni è soggetto ad un puntuale controllo pubblico attuato attraverso l'I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576.

In particolare, il ruolo dell'I.S.V.A.P. è stato assai incisivo in questi ultimi decenni, proprio in relazione all'attività svolta dalle grandi imprese nel settore RC auto. Il legislatore, infatti, non ha affidato a tale soggetto solo compiti di vigilanza sulla stabilità del mercato e sulla solvibilità ed efficienza delle imprese



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

assicurative, ma ha progressivamente esteso le competenze dell'I.S.V.A.P. anche al settore dell'intermediazione e all'analisi dei rapporti con l'utenza.

In questa ottica, l'I.S.V.A.P. ha dato un prezioso contributo, anche attraverso la gestione dei reclami ricevuti dai consumatori, a sensibilizzare gli operatori del settore al tema della applicazione concreta della L. 6 Febbraio 1996 n.52 in tema di clausole abusive.

Va peraltro sottolineato che non vi è alcuna duplicazione fra l'operato dell'I.S.V.A.P. e l'analisi svolta dalla C.C.I.A.A. sulla applicazione della normativa in materia di vessatorietà delle clausole contrattuali.

Infatti, il contenuto specifico dell'attività svolta dalla Camera di Commercio attraverso la apposita Commissione è l'analisi sistematica dei singoli testi contrattuali; mentre l'opera dell'I.S.V.A.P. ha ovviamente carattere più generale.

Inoltre l'analisi preventiva dei possibili profili di vessatorietà costituisce per la Camera di Commercio un necessario approfondimento in vista di un eventuale ricorso alle azioni inibitorie, che la legge le attribuisce.

Si deve anche dare atto che fra la CCIAA e l'I.S.V.A.P. si è posto in essere un utilissimo confronto durante la fase istruttoria, attraverso un rapporto diretto con l'Istituto, concretatosi nella preziosa partecipazione alle riunioni della Dott.ssa Alessandra De Robertis, quale esperto tecnico del settore.

L'attività della C.C.I.A.A. e quella dell'autorità di controllo sono quindi risultate complementari e pienamente integrabili fra loro, nell'interesse finale della correttezza dei rapporti fra professionisti e consumatori.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

### **3. - Aspetti del controllo di vessatorietà delle clausole riproduttive di atti amministrativi**

**3.1. -** Come si è anticipato, il carattere obbligatorio dell'assicurazione RC auto e la particolare rilevanza sociale di tale istituto hanno fatto sì che in questo settore l'intervento pubblico sia stato e sia ancora particolarmente esteso, anche per quanto attiene alcuni specifici contenuti del rapporto contrattuale.

E' quindi particolarmente frequente la correlazione fra previsioni contrattuali ed atti emanati da soggetti pubblici ed in particolare dall'I.S.V.A.P..

Il carattere sostanzialmente "regolato" del mercato delle assicurazioni RC Auto impone quindi di valutare con particolare attenzione la nota questione interpretativa posta dall'art. 1469-ter, terzo comma, del codice civile, in forza del quale "*non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge*" (oppure anche disposizioni contenute in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli stati membri dell'Unione Europea o l'Unione Europea direttamente).

Tale norma, nel fare riferimento solo alle clausole riproduttive di disposizioni di legge, sembra confermare la soggezione al controllo di vessatorietà delle clausole che recepiscono il contenuto di regolamenti o atti amministrativi.

Tale interpretazione trova un elemento di conferma se si confronta la medesima disposizione contenuta nell'art. 1, secondo comma, della direttiva 93/13/CEE, la quale invece esonerava esplicitamente dal controllo di vessatorietà anche le clausole riproduttive di disposizioni regolamentari imperative (e si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva, agli Stati membri era consentito, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore, adottare o mantenere disposizioni più severe rispetto a quelle da essa introdotte).



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Tuttavia, com'è stato notato nella dottrina, la diversa formulazione delle due norme, se *“può essere un indice della volontà del legislatore italiano di circoscrivere il riconoscimento dell'effetto immunizzante alle sole fonti primarie, .....di per sé non costituisce argomento in grado di risolvere definitivamente la questione...*

*La caducazione dell'autonomo riferimento ai regolamenti può....anche intendersi come operazione meramente tecnica, volta ad eliminare un elemento pleonastico della norma, la cui lettura più ampia, tesa a salvare le clausole riproduttive anche di fonti secondarie, sarebbe comunque garantita dalla prassi interpretativa dell'art. 1339 del codice civile”* (così G. Napolitano, art. 1469-ter, comma 3°, in Nuove leggi civili commentate 1997, p. 1155).

La questione rimane quindi aperta.

A favore di una interpretazione letterale (e quindi di un esonero dal controllo di vessatorietà delle sole clausole riproduttive di norme di legge formale) sta il particolare carattere del nostro ordinamento, dove la produzione legislativa è particolarmente ampia e la normativa secondaria è caratterizzata da tipologie diverse e di complessa classificazione.

A favore invece di una interpretazione più estesa, allineata al testo della normativa comunitaria, sta la presenza di atti amministrativi generali, che a volte si impongono all'impresa, senza che questa possa autonomamente decidere se inserire o meno le relative previsioni nei contratti.

**3.2.** - Le prime pronunce giurisprudenziali, cautelari e di merito, intervenute in materia appaiono orientate univocamente a ritenere soggette al controllo di vessatorietà anche le clausole riproduttive di atti amministrativi ed anche di natura regolamentare (v. infatti, tra le più recenti, Giud. Pace Monza 31 Ottobre



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

1998, in Giudice di pace 1998, 28; Trib. Palermo, 3 Febbraio 1999, in Foro It. 1999, I, 2086).

In particolare, con riguardo al settore della telefonia recentemente il Tribunale di Torino (Sent. 3457/00) ha respinto la pretesa di Telecom Italia di veder escluse dal controllo di vessatorietà le clausole contenute nella polizza di abbonamento e risultanti dal regolamento di servizio approvato con D.P.R., così statuendo: *“Il legislatore italiano, in forza della facoltà a lui riconosciuta dall’art.8 della stessa direttiva, ha invece adottato una disciplina più restrittiva escludendo dal novero delle disposizioni sottratte al sindacato di vessatorietà solo le disposizioni che trovano la loro fonte in fonti legislative primarie.*

*Chiaro è pertanto l’intento del legislatore nazionale probabilmente dettato proprio dalla consapevolezza della presenza, nel nostro ordinamento, di svariate condizioni di contratto che ripetono prescrizioni regolamentari o che sono espressione di autorità amministrative delegate ad esprimere precetti generali.*

*A fronte della univocità del dettato legislativo non può quindi essere posto in dubbio il fatto che le disposizioni contrattuali che riproducono fonti di legge secondaria sottostanno al sindacato di abusività di cui alle norme in commento”.*

In assenza di più puntuali indicazioni normative, appare pertanto opportuno in questa sede attenersi alla linea proposta dalla giurisprudenza, pervenendo quindi alla conclusione, già espressa in precedenti pareri di questa Commissione, di ritenere assoggettate al controllo di vessatorietà anche le pattuizioni riprodotte di atti amministrativi di carattere generale.

#### **4. - Documenti esaminati ed attività istruttoria**





## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**4.1.** - Nello svolgimento della propria indagine, la C.C.I.A.A. di Milano ha richiesto alle imprese assicurative la possibilità di visionare gli schemi contrattuali utilizzati per le polizze RC Auto.

In molti casi, la documentazione è stata fornita direttamente, in molti altri è risultato assai più corretto - anche su suggerimento degli stessi operatori - accedere ai testi contrattuali attraverso la Rete, che va progressivamente costituendo una importante alternativa al tradizionale rapporto di agenzia .

Va, inoltre, tenuto presente che l'attività della Commissione è finalizzata non tanto alla contestazione di singole clausole contrattuali (rispetto all'utilizzazione delle quali, la C.C.I.A.A conserva comunque la facoltà di avviare l'azione inibitoria), nè alla stesura di modelli contrattuali (stante l'interesse della Camera di Commercio stessa a favorire massimamente la libera concorrenza fra le imprese, anche attraverso la redazione di schemi contrattuali originali per ciascun operatore), quanto piuttosto alla individuazione di criteri interpretativi generali che, pur muovendo dalle sollecitazioni contenute nelle singole previsioni contrattuali, possano costituire un dato di riferimento al quale rapportarsi nella stesura di contratti fra loro diversi.

Dall'esame delle varie soluzioni contrattuali, si è dunque ritenuto di individuare tipologie di clausole sulle quali sviluppare una particolare analisi critica, senza fermarsi al dettaglio delle singole posizioni controverse, anche tenuto conto del fatto che spesso le formulazioni esaminate appaiono in più contratti, stante la tendenza delle imprese soprattutto minori a uniformarsi a schemi sostanzialmente comuni.

L'analisi non tocca, infine, - come già detto - aspetti tariffari, essendo questi estranei alle competenze della Commissione.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**4.2.** – Nell’esame degli atti contrattuali, ci si è chiesti se la territorialità delle competenze della C.C.I.A.A. costituisca un limite alla valutabilità dei contratti.

Come già evidenziato nelle precedenti occasioni di lavoro della Commissione, si osserva che la C.C.I.A.A. di Milano esercita il proprio potere di controllo in relazione ai contratti che vengono negoziati nell’ambito della provincia, sia in quanto proposti da professionisti con sede nella provincia stessa, sia in quanto sottoscritti da utenti ivi residenti o comunque operanti.

Atteso dunque che nell’ambito della provincia di Milano ricade una parte considerevole dei contratti di assicurazione RC Auto, stipulati con la quasi totalità delle imprese operanti nel settore, l’analisi della Commissione si è basata su un ventaglio molto ampio di testi contrattuali.

Per poter avere una cognizione il più possibile completa delle problematiche del settore e conseguentemente di quelle peculiarità delle prestazioni contrattuali assicurative, che devono essere valorizzate nella indagine sulla legittimità delle clausole contrattuali, la Commissione ha poi convocato in apposite audizioni sia i rappresentanti della parte imprenditoriale del contratto, per i quali è stata sentita l’ANIA, che ha trasmesso anche proprie memorie scritte, sia le principali associazioni di consumatori, come Adiconsum e Altroconsumo, che parimenti hanno svolto i propri rilievi in parte oralmente ed in parte anche con memorie scritte.

## **5. - Esame delle clausole contrattuali**

### **5.1. - Premessa**



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Prima di dar conto dei risultati dell'analisi condotta sui vari insiemi di clausole omogenee, la Commissione ritiene opportuno e doveroso formulare un'avvertenza di carattere generale.

La contrattazione standardizzata in materia di assicurazione obbligatoria della RC auto si muove entro alvei assai rigidi, risultanti, in primo luogo, dalla necessità per le imprese di conformarsi alle norme imperative legali e regolamentari (tra cui, principalmente, le disposizioni della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, di seguito la "Legge", nonché le disposizioni della legge n.39 del 26 Febbraio 1977); in secondo luogo, dall'incidenza (anche) sulle prassi contrattuali dell'esercizio, da parte dell'I.S.V.A.P., dei propri poteri e controlli; infine, dal ruolo di assistenza, consulenza e rappresentanza di interessi svolto dall'ANIA a favore delle compagnie e che è tale, sostanzialmente, da incentivare anch'esso una larga uniformità o convergenza delle condizioni generali adottate dalle compagnie medesime.

Il risultato della combinazione di tutti questi fattori è che, in questa materia, si riscontra una accentuata conformità delle clausole contrattuali alle disposizioni legali e regolamentari del settore e, per ciò stesso, una riduzione della possibilità, per questa Commissione, di rilevare profili di vessatorietà o di abusività in clausole sostanzialmente riproduttive di disposizioni siffatte.

Ciò nonostante, la Commissione ritiene comunque che il lavoro svolto abbia consentito valutazioni di indubbio interesse, in particolare per la possibilità che è stata data alla Commissione di pronunciarsi su questioni tuttora oggetto di accessi dibattiti tra le associazioni di consumatori e le compagnie.

### **5.2. - Adeguamento del premio**



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

La Commissione ha prestato particolare attenzione alle clausole con cui le condizioni generali adottate dalle compagnie disciplinano le modalità di modifica (adeguamento) del premio.

**5.2.1.** - Preliminarmente e in via generale, la Commissione osserva che non sono applicabili alle imprese assicurative quelle disposizioni di maggior favore per il professionista, che l'art. 1469-bis, c.4 e 5 c.c. riserva alle imprese che prestano servizi finanziari. Al riguardo, si ricorda che a queste ultime (imprese finanziarie) è consentito servirsi di una contrattazione standardizzata che le autorizza a modificare unilateralmente le condizioni normative o economiche di un contratto in corso, con il solo limite di poter essere chiamate a dimostrare che le modifiche introdotte sono sorrette da un giustificato motivo e purchè sempre sia lasciato impregiudicato il diritto di recesso del consumatore, voluto inderogabilmente dalla legge a controbilanciare il potere di modifica unilaterale concesso al professionista. Orbene - ancorchè indiscutibilmente sussistano profili di affinità tra attività finanziaria e attività assicurativa, in particolare per ciò che attiene all'assoggettamento di entrambe a controlli pubblicitari di correttezza, trasparenza e solvibilità - il regime <<facilitato>> di modifiche unilaterali utilizzabile nella contrattualistica degli operatori finanziari non sembra affatto trasferibile di peso nel settore delle imprese assicurative.

Per queste, anzi, occorre muovere dal diverso assunto che gli ordinari (e più severi) criteri di sindacato sulla vessatorietà, enunciati dalla legge nel terzo comma dell'art. 1469-bis c.c. sono, quanto meno in linea di principio, pienamente applicabili. In particolare, si pone subito la questione se le clausole relative al periodico adeguamento del premio su iniziativa delle compagnie debbano essere assoggettate a controllo di vessatorietà sotto i profili di cui ai nn. 10, 11 e 13 dell'art. 1469-bis, c.3, c.c., concernenti rispettivamente (i) l'adesione automatica del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere; (ii) il potere per il professionista di imporre modifiche unilaterali del



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

contratto o delle sue condizioni, senza che sussista un giustificato motivo previsto dallo stesso contratto; e (iii) il potere per il professionista di aumentare unilateralmente il prezzo o corrispettivo contrattuale, senza un controbilanciante diritto di recesso a favore del consumatore nelle ipotesi di aumenti eccessivi rispetto al livello originario di prezzo o corrispettivo.

**5.2.2.** - Nelle sue osservazioni, peraltro, l'ANIA ha sostenuto che la concreta prassi contrattuale adottata dalle compagnie rende non necessaria una rigorosa o meticolosa verifica della conformità delle clausole di adeguamento del premio a questi criteri di legge.

La tesi dell'ANIA è, sostanzialmente, che le clausole di adeguamento del premio, così come configurate nella prassi concreta, non prevedono mai adeguamenti o comunque modifiche del premio mentre il contratto è in corso. L'adeguamento del premio è previsto soltanto come evento indissolubilmente associato alla scadenza/rinnovazione del contratto: secondo l'ANIA, perciò, l'applicazione delle nuove condizioni di premio scaturirebbe dal consenso dell'assicurato a rinnovare il contratto alle nuove condizioni, non dalla sua mancata opposizione ad una modifica (o proposta di modifica) apportata dal professionista a un contratto in corso di esecuzione.

Ne deriva che, sempre secondo l'ANIA, dovrebbero allora considerarsi senz'altro lecite ed efficaci le clausole che importano automatica rinnovazione del contratto alle nuove condizioni di premio fissate dalla compagnia, qualora il consumatore/assicurato non le abbia rifiutate (rectius, non abbia rifiutato di rinnovare il contratto a tali nuove condizioni) entro un congruo termine - a seconda dei casi, 30 o 60 giorni - prima della scadenza del contratto medesimo.

In sintesi, la rinnovazione per silenzio-assenso, ancorché comportante l'applicazione di un premio in ipotesi maggiorato, non sarebbe censurabile sotto



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

il profilo della vessatorietà, poiché la clausola comunque tutelerebbe in modo adeguato, in capo al consumatore/assicurato, la sua libertà di rinnovare o non rinnovare il contratto alle nuove condizioni di premio.

Al riguardo, peraltro, la Commissione ritiene di dover esprimere una valutazione molto più articolata di quella prospettata dall'ANIA e, sotto molti profili, più vicina a quella prospugnata, invece, dalle associazioni di tutela dei consumatori.

**5.2.3.** - La Commissione, in primo luogo, osserva che, ai fini del sindacato sulla vessatorietà, non possono essere trattate come equivalenti, da un lato, le clausole di rinnovazione tacita senza modifica alcuna delle condizioni normative ed economiche del rapporto in scadenza (su queste clausole, cfr. infra, par. 2) e, d'altro lato, quelle, invece, che prevedono una rinnovazione tacita a condizioni economiche diverse (ancorché, in ipotesi, rimangano identiche le condizioni normative).

Per le clausole del secondo tipo (che entrano certamente nella disciplina contrattuale del rapporto che viene a scadere e che consentono vuoi una più agevole continuazione di questo in luogo di una sua estinzione di colpo, vuoi l'applicazione non negoziata di una rilevante correzione economica in favore del professionista), il risultato perseguito di rinnovazione tacita del contratto alle nuove condizioni di premio non sembra efficacemente conseguibile se, in primo luogo, non è in concreto rispettato il criterio posto dal n. 10 dell'art. 1469-bis, c. 3 c.c.

La Commissione, pertanto, ritiene che siano abusive o vessatorie per violazione del criterio dell'adesione necessariamente consapevole da parte del consumatore (n. 10) quelle clausole che, in assenza di disdetta da parte del consumatore/assicurato, dispongono l'automatica rinnovazione tacita del contratto (silenzio-assenso) con applicazione di un nuovo livello di premio,



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

senza al contempo prescrivere che, a tal fine, è necessario che l'assicuratore provi di aver dato al consumatore/assicurato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, una specifica comunicazione ad personam del livello delle nuove tariffe e della misura percentuale di variazione incorporata nelle stesse.

La Commissione, più specificamente, ritiene insufficiente e non conforme ai principi della trasparenza affidare l'informazione del consumatore/assicurato alla possibilità per costui (seppur stimolata da invito proveniente dalla compagnia) di informarsi delle nuove condizioni di premio, recandosi personalmente in agenzia o comunque assumendo iniziative per procurarsi tali informazioni (ad esempio, mediante consultazioni di siti internet).

Ciò premesso con riferimento al fondamentale criterio di lealtà e di trasparenza posto dal n. 10 dell'art. 1469-bis, c. 3, c.c., la Commissione si è interrogata anche sulla compatibilità delle clausole di adeguamento del premio con i criteri posti dai nn. 11 e 13 della stessa norma.

Al riguardo, la Commissione è pervenuta alla conclusione che la materia delle clausole relative all'adeguamento periodico del premio ponga alle compagnie un ineludibile dilemma, sintetizzabile nei termini qui di seguito esposti sub A) e B), rispettivamente:

(A) Qualora una compagnia intenda preservare a proprio favore l'indubbio vantaggio concorrenziale costituito dalla possibilità di ottenere che il contratto con il cliente sia tacitamente rinnovato a premio modificato, sembra a questa Commissione che le clausole atte a produrre questo risultato debbano comunque essere assoggettate ai criteri di controllo di vessatorietà di cui ai nn. 11 e 13 dell'art. 1469-bis. In sintesi, per un verso le clausole di adeguamento del premio con meccanismo di silenzio-assenso, oltre che postulare la previa comunicazione ad personam delle nuove tariffe ai sensi del n. 10 (v. supra), dovrebbero anche



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

essere arricchite da disposizioni obbliganti la compagnia, ai sensi del n. 11, ad illustrare e giustificare il motivo o i motivi dell'adeguamento tariffario. Per altro verso, poi, le predette clausole di adeguamento dovrebbero anche contenere disposizioni, ai sensi del n. 13, volte a sancire a favore del consumatore il diritto di recedere dal contratto anche successivamente al suo rinnovo tacito alla scadenza, purché il consumatore/assicurato eserciti tale diritto entro un congruo termine computato a partire dal giorno in cui la compagnia gli abbia dato notizia specifica ad personam della misura del nuovo premio.

Al riguardo la Commissione osserva anche che la disposizione - pur utile - contenuta nell'art. 2, c. 5 Legge 26 maggio 2000, n. 137 (cui l'ANIA fa espresso riferimento nelle sue già ricordate Osservazioni) allevia solo in parte il problema degli adeguamenti tariffari <<approvati>> a mezzo di silenzio-assenso e non rende affatto inutile la correzione delle prassi contrattuali nel senso suindicato al fine di renderle pienamente conformi al criterio posto dal n. 13 dell'art. 1469-bis, c.3, c.c.

(B) Qualora, invece, la compagnia non intenda adottare una disciplina contrattuale rispettosa dei criteri sub (A), sembra a questa Commissione che ci~ importi inevitabilmente rinuncia al beneficio competitivo della rinnovazione tacita: per ragioni di trasparenza, allora, le clausole di adeguamento dovrebbero esplicitamente dichiarare che è esclusa la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, se la compagnia pretende di applicare al contratto rinnovato nuove condizioni di premio; conseguentemente, dovrebbe essere parimenti disposto che, tutte le volte in cui la compagnia proponga alla scadenza un adeguamento di premio, il rapporto contrattuale con l'assicurato si estinguerà in assenza di sua accettazione espressa per scritto delle nuove condizioni di premio, ovvero in assenza di accettazione per fatto concludente, costituito dal pagamento <<spontaneo>> del nuovo premio.





CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

### **5.3. - Rinnovazione tacita del contratto**

Si precisa che in questo paragrafo ci si riferisce esclusivamente alla fattispecie della rinnovazione contrattuale tacita in senso stretto, cioè del prolungamento della durata contrattuale senza alcuna modifica normativa od economica del rapporto.

Eccezion fatta per poche compagnie assicurative, le cui clausole contrattuali standard escludono la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, la Commissione ha rilevato che la prassi contrattuale della generalità delle compagnie è uniforme nel senso di prevedere che, alla scadenza, il contratto si rinnovi automaticamente per la durata di un anno, salvo che non sia intervenuta disdetta da parte dell'assicurato entro il termine di trenta giorni prima della scadenza della polizza.

Con riferimento al termine di trenta giorni per la disdetta, le associazioni dei consumatori hanno lamentato la vessatorietà delle clausole che lo prevedono ai sensi dell'art. 1469 bis, n. 9 (termine per la disdetta eccessivamente anticipato). La Commissione, tuttavia, non condivide questa censura, ritenendosi vincolata dalla constatazione che il termine di trenta giorni summenzionato, oggi, conforme alle disposizioni di legge di cui all'art. 1, Legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha introdotto l'art. 12-bis alla Legge (cfr. in particolare il III comma di tale articolo).

### **5.4. - Gestione delle vertenze**

La Commissione ha riscontrato che la quasi totalità dei contratti esaminati prevede che l'impresa di assicurazione assuma, a nome dell'assistito, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze che riguardano il risarcimento del danno, riservandosi di designare legali e tecnici, fino a quando l'impresa stessa



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

ne ha interesse. Peraltro, ove l'assicurato designi legali e tecnici propri, le relative spese non sono riconosciute dall'assicurazione.

Ancorché le associazioni dei consumatori abbiano contestato la vessatorietà di tale tipo di clausole sotto più profili - in particolare ai sensi dei nn. 2 e 18 dell'art. 1469-bis, c.3, c.c. - la Commissione ritiene che i contratti esaminati, sul punto, non presentano profili di vessatorietà.

In effetti, il premio pagato dall'assicurato costituisce il corrispettivo per la copertura assicurativa prestata dall'impresa relativamente al rischio di responsabilità civile verso il terzo danneggiato nel sinistro automobilistico e non costituisce, invece, in alcuna sua parte corrispettivo per la copertura del rischio, in ipotesi incombente sull'assicurato medesimo, di dover sopportare costi per una propria eventuale tutela in sede giurisdizionale (ad esempio, per difendersi in sede penale). L'assicurato, se vuole, ben può separatamente assicurarsi contro un rischio siffatto; ma per ciò che concerne le spese giudiziarie afferenti alla vertenza con il terzo o i terzi che si proclama/proclamano danneggiato/i e agisce/agiscono per il risarcimento, è la compagnia soltanto ad essere esposta ai costi e ai rischi della vertenza medesima. La legge, infatti, attribuisce al danneggiato azione diretta nei confronti dell'assicuratore e conseguentemente quest'ultimo ha l'ovvio diritto di difendersi come meglio crede a sue spese e, quindi, con facoltà di scelta in merito ai legali ed ai tecnici cui affidare il relativo incarico professionale.

Tale circostanza, però, non esclude né limita la facoltà dell'assicurato di tutelare i propri interessi in giudizio, tramite legali e tecnici designati e pagati autonomamente.

La Commissione, d'altronde, non ignora che tali interessi possano in concreto divergere da quelli dell'assicuratore. Il caso emblematico è quello in cui



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

l'assicurazione chiuda o intenda chiudere la vertenza con il danneggiato con una transazione ritenuta più vantaggiosa rispetto all'esperimento di una causa, dall'esito incerto, per dimostrare la colpa o il concorso di colpa del danneggiato stesso: ebbene, una simile soluzione della vertenza non ha effetti neutri sulla posizione contrattuale dell'assicurato, ma negativi nei limiti in cui costui subisce il malus conseguente al sinistro sofferto, secondo il meccanismo tariffario del *bonus/malus*.

In effetti, anche il legislatore sembra aver posto attenzione a questa possibile divergenza di interessi, introducendo, con la Legge 5 marzo 2001, n. 57, uno strumento di tutela del consumatore rispetto alla gestione del risarcimento del danno (incluse le relative vertenze) ad opera delle compagnie assicurative. Ad oggi, infatti, l'art. 12-ter della Legge prevede che le imprese assicuratrici sono tenute a garantire a coloro che stipulano con esse polizze RC Auto, nonché ai danneggiati, il *diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano*.

La Commissione ritiene che questa sia la corretta direzione per far sì che sia efficacemente e legittimamente salvaguardata la possibilità per gli assicurati di tutelare, sotto la propria responsabilità e a proprie spese (o con copertura assicurativa ad hoc), il proprio interesse ad una gestione delle vertenze rispettosa della loro posizione. Ritiene, invece, incompatibile con i principi del sistema che spetti all'assicurato, soggetto manlevato dall'assicuratore, scegliere i difensori e/o impostare la strategia di difesa nella lite relativa alla pretesa di responsabilità fatta valere dal terzo/i danneggiato/i sostanzialmente nei confronti del solo assicuratore (nel senso che quest'ultimo soltanto è economicamente esposto al rischio di dover risarcire il terzo o i terzi).



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

**5.5. - Sostituzione del veicolo con altro veicolo dello stesso proprietario: mantenimento della classe di merito ed applicazione delle tariffe in vigore al momento della stipula o del rinnovo del contratto**

In caso di vendita del veicolo, l'art. 8 della Legge riconosce all'assicurato il diritto di chiedere all'assicuratore che il contratto relativo al veicolo alienato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

L'ultimo comma del predetto art. 8 rinvia alle disposizioni regolamentari per ciò che concerne l'attuazione della regola sopra ricordata (cfr. art. 19 del Regolamento - D.P.R. n. 973/1970). Tuttavia, né il disposto della legge né quello del regolamento prevedono espressamente l'applicazione della medesima regola alle diverse fattispecie, in cui l'assicurato parimenti abbia interesse a <<spostare>> la copertura assicurativa in corso su un altro veicolo di sua proprietà, ma per ragioni diverse dell'alienazione del veicolo originariamente assicurato (ad esempio, in caso di distruzione di quest'ultimo, o di esportazione definitiva, consegna in conto vendita o furto).

Dall'esame svolto dalla Commissione è, peraltro, emerso che la prassi contrattuale è generalmente consolidata nel senso di ammettere l'estensione della regola prevista dalla legge per il caso di vendita (spostamento della copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà dell'assicurato) alle altre situazioni sopra ricordate, così come richiesto dalla Circolare I.S.V.A.P. n.420/D del 7 Novembre 2000.

Tuttavia, nella disciplina contrattuale relativa a queste fattispecie sono variamente risolti alcuni nodi critici, il che ha indotto la Commissione ad esaminare tali soluzioni nell'ottica che le compete, cioè alla ricerca di profili di vessatorietà eventualmente ravvisabili nelle clausole in parola.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Al riguardo, la Commissione - in coerenza anche con la posizione espressa dall'I.S.V.A.P. nella circolare sopra ricordata - muove dalla premessa che (i) lo spostamento della copertura assicurativa su altro veicolo dello stesso proprietario non determina novazione del contratto in essere o stipula di un nuovo contratto, bensì continuazione del contratto in essere con mera modifica di un elemento fattuale dello stesso, cioè con mera modifica della cosa (veicolo) cui il contratto si riferisce; (ii) tale spostamento non novativo deve comportare il mantenimento della classe di merito maturata dall'assicurato; e (iii) l'eventuale conguaglio - trattandosi anche qui di mero ricalcolo del premio applicabile in costanza del contratto in corso, che non è né sostituito né novato - dovrà farsi sulla base delle tariffe vigenti all'atto della stipula o proroga del contratto da validare, non invece sulla base delle nuove tariffe in ipotesi vigenti all'atto della validazione.

La Commissione ha riscontrato che non tutte le disposizioni contrattuali si conformano a questi principi - o, quanto meno, che non tutte vi si conformano in modo esplicito ed esauriente, con il risultato, in taluni casi, di lasciare aperto il dubbio sulla pienezza o meno del rispetto di tali principi in concreto-. E', peraltro, assai difficile stabilire se, in caso di non conformità ai detti principi ricorra un'ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative implicite, cioè desumibili da una lettura sistematica della Legge; ovvero se tale non conformità dia luogo piuttosto all'inefficacia delle clausole non rispettose dei principi sopra richiamati, in quanto vessatorie ai sensi del criterio generale posto dall'art. 1469-bis, c. 1, c.c. La Commissione propende per la prima tesi - cioè, per la nullità delle clausole in parola per contrarietà delle stesse a norme imperative - e per la sostituzione di tali clausole nulle con il regime di legge ricavabile dall'art. 8 già ricordato; con applicazione, cioè, di quanto disposto dall'art. 1419, c.2, c.c. in tema di nullità parziale. Si tratta, peraltro, di conclusione avanzata con doverosa cautela e che meriterebbe ulteriori riflessioni ed approfondimenti.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

### **5.6. - Restituzione del premio corrisposto e non goduto in occasione di alcune vicende contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1896 c.c., la cessazione del rischio importa lo scioglimento del contratto di assicurazione ed i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione (o della conoscenza) della cessazione del rischio sono dovuti per intero (c.d. principio di indivisibilità del premio).

Dall'analisi svolta la Commissione ha rilevato che le compagnie assicurative, quando affrontano il tema della disciplina contrattuale applicabile ad alcuni casi specifici di cessazione del rischio, tendono frequentemente a riprodurre in modo esplicito nelle loro condizioni generali la regola civilistica sopra ricordata.

Ciò è vero, in particolare, per le ipotesi di alienazione del veicolo assicurato, senza cessione della polizza e senza la sostituzione di tale veicolo con un altro veicolo dell'assicurato (*supra*, par. 4): in tal caso, tipicamente, è previsto che il contratto si risolva dal momento in cui l'assicurato restituisce il certificato di assicurazione ed il contrassegno, senza rimborso del premio.

Parimenti, in caso di furto, sono numerosi i contratti che prevedono la risoluzione del rapporto (non alla data di denuncia, bensì) alla data di scadenza del certificato assicurativo; anche in questo caso, senza rimborso, neppure parziale, del premio.

Ancorché la base logico-teorica della regola dell'indivisibilità del premio sia tutt'altro che indiscutibile (quanto meno nei termini assoluti in cui il legislatore l'ha accolta, a tutela essenzialmente delle imprese assicuratrici), la Commissione non può far altro che rilevare che queste soluzioni contrattuali sfuggono ad una censura di vessatorietà, perché del tutto conformi ad una precisa norma di legge.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

In occasione, invece, della distruzione, dell'esportazione definitiva o della demolizione del veicolo (senza, peraltro, che l'assicurato "trasferisca" la polizza su altro veicolo di sua proprietà: supra, par. 4), numerosi modelli contrattuali, in deroga all'art. 1896 c.c., prevedono che all'assicurato sia restituita una parte di premio, calcolata in proporzione al tempo di mancata fruizione della copertura assicurativa.

A tale proposito, le associazioni dei consumatori hanno contestato una pretesa vessatorietà delle clausole che limitano variamente tale rimborso. In particolare, è stato sostenuto che sarebbe abusiva la clausola che consente all'assicuratore di dedurre dal rimborso l'intero ammontare delle imposte pagate sull'incasso del premio, ovvero l'ammontare corrispondente alla maggiorazione di premio pagata per contratti di durata inferiore all'anno, ovvero ancora entrambe le voci. Ebbene, la Commissione non può che constatare che il rimborso, sebbene variamente limitato in alcuni casi, costituisce pur sempre una deroga, in favore dell'assicurato, al principio codicistico di indivisibilità del premio assicurativo (conforme App. Roma 7 maggio 2002, n. 1780, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 966) e che, in ogni caso, la circostanza che le assicurazioni restituiscano la parte di premio non <<goduta>> al netto delle imposte non costituisce un abuso nei confronti degli assicurati, dal momento che le compagnie non traggono particolari vantaggi da queste previsioni contrattuali, ma si limitano a recuperare dall'assicurato somme che all'Erario sono state già versate a fronte dell'incasso del premio e che non sono recuperabili dall'Erario, anche se il premio viene (parzialmente) rimborsato.

Infine, occorre ricordare che le associazioni di consumatori hanno sollevato dubbi di vessatorietà anche in relazione alle clausole che stabiliscono che, decorsi dodici mesi dalla sospensione del contratto senza che l'assicurato abbia richiesto la riattivazione della assicurazione, il contratto si estingue, senza restituzione all'assicurato del premio non goduto. Ancora una volta, tuttavia, la



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Commissione rileva che tali previsioni, pur costituendo una deroga al regime di cessazione del rischio dettato dal codice civile (in occasione di tale evenienza, infatti, è concessa all'assicurato la facoltà di evitare la risoluzione, sospendendo il contratto) riproducono la previsione dell'art. 1896 c.c., allorché, trascorsi dodici mesi, la situazione di assenza di rischio si è stabilizzata. Dunque, in conclusione, anche tali clausole non sono abusive (conforme App. Roma 7 maggio 2002, n. 1780, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 966).

### **5.7. - Esclusioni e rivalsa**

Tutti i contratti esaminati presentano delle clausole che stabiliscono che l'assicurazione "*non opera*" al ricorrere di determinate circostanze. Tali clausole specificano analiticamente i casi in cui è esclusa la copertura assicurativa e, di regola, riservano espressamente alla compagnia di assicurazione il diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato ex art. 18 della Legge, per le somme pagate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità a quest'ultimo delle eccezioni derivanti dal contratto, nella misura in cui la compagnia avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Con riguardo a tale categoria di clausole (ricorrenti nella quasi totalità dei contratti di assicurazione contro i danni), la Commissione preliminarmente osserva che una corretta impostazione dell'analisi esige che si distingua con assoluta chiarezza il tema della *determinazione del contenuto contrattuale* rispetto a quello della *limitazione di responsabilità*. Quest'ultima, invero (cioè, la limitazione della responsabilità per effetto di clausola contrattuale), ricorre solo quando è ridotto l'ambito obiettivo della responsabilità, intesa come conseguenza di un comportamento contrario alle previsioni di legge o di contratto; altrimenti detto, quando, anziché dispiegarsi in pieno il regime previsto dalla legge per l'ipotesi di inadempimento, se ne applica uno diverso, pattiziamente convenuto,





## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

che esclude del tutto la sanzionabilità dell'inadempimento o limita il quantum del danno risarcibile.

Posto che, nell'ambito del rapporto assicurativo, l'obbligo di indennizzo dell'assicuratore non deriva da un inadempimento contrattuale, ma dall'assunzione di uno o più rischi e dal successivo avverarsi di uno o più fra i rischi assunti, la Commissione ritiene che le previsioni contrattuali in oggetto non costituiscano affatto limitazione di responsabilità, ma concorrano a determinare l'oggetto del contratto, circoscrivendo l'obbligazione assunta dall'assicuratore e fissando l'effettiva estensione della copertura assicurativa (cfr. SCARPELLO A., *I contratti di assicurazione della responsabilità civile, della tutela giudiziaria e di assistenza*, in ALPA G.-PATTI S. (a cura di), *Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori*, Giuffrè, 1997, p. 1110; CAGNASSO O.-COTTINO G.-IRRERA M., *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino*, Cedam, 2001, pp. 83 e s.).

Come tali, esse superano l'esame di vessatorietà condotto alla luce dell'art. 1341 c.c., non necessitando, ai fini della loro efficacia, della specifica approvazione per iscritto dell'assicurato.

Quanto all'esame, poi, delle stesse clausole sotto il profilo dell'abusività, esso è escluso dalla previsione dell'art. 1469 ter, II comma, secondo la quale "*la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi*", a condizione, tuttavia, che "*tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile*". In altri termini, la normativa vigente esclude che il vaglio di vessatorietà possa riguardare i profili di squilibrio economico del contratto, sull'assunto che i migliori giudici al riguardo siano le parti che si decidono a contrarre, in regime di concorrenza e di libertà di scelta.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

L'assunto è corretto, però, fintanto che le parti siano adeguatamente informate sulle scelte da compiere e, perciò, la sua operatività viene meno qualora manchi trasparenza nell'identificazione delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. CANDIAN A.D., *Contratto di assicurazione e clausole vessatorie*, in ALPA G.-PATTI S. (a cura di), op. cit., pp. 972 e s.). Dunque, in quest'ultima circostanza, è ammessa la valutazione in chiave di abusività.

Quanto all'esigenza di *chiarezza e comprensibilità* delle clausole che limitano l'operatività della copertura assicurativa, la Commissione ha riscontrato che essa è adeguatamente soddisfatta nelle condizioni generali di alcune compagnie, ma non in tutte. Invero, solo in alcuni casi, l'elencazione dei casi di esclusione e le limitazioni alla rivalsa - comprese nel premio pattuito - è anche riassunta in uno schema di facile lettura, i casi di esclusione sono descritti in maniera adeguatamente analitica e, infine, risulta sufficientemente chiaro che l'assicurazione può rendere operativa la copertura assicurativa, anzi, "*rinunciare al diritto di rivalsa*" anche in alcuni dei casi previsti, ove ci~ sia oggetto di apposita pattuizione a fronte, presumibilmente, di un aumento del premio. La connessione tra ampliamento della copertura - ossia, rinuncia al diritto di rivalsa - in virtù di clausole *aggiuntive* (o *speciali* o *particolari*) espressamente pattuite e in via di deroga alle esclusioni pattuite nelle condizioni generali - e aumento del premio assicurativo è posta opportunamente in evidenza da quei modelli contrattuali che, riportando anche le tariffe applicabili, indicano senza esitazioni, in percentuale, gli "*aumenti per condizioni aggiuntive*".

Questi accorgimenti rendono sicuramente più agevole per il consumatore valutare la convenienza economica complessiva del contratto e, di conseguenza, più semplice comparare le proposte contrattuali provenienti da diverse compagnie assicurative.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

La Commissione trova, dunque, auspicabile che le compagnie assicurative li adottino e/o ne adottino di simili, conformando, così, l'esposizione dei rischi assicurati - e la connessa indicazione delle variazioni del premio dovuto all'ampliarsi o restringersi della copertura - a criteri di massima chiarezza e comprensibilità.

### **5.8. - Foro competente**

La quasi totalità delle condizioni generali esaminate tacciono sulla designazione di un foro elettivo o esclusivo per le controversie scaturenti dal contratto, ovvero si limitano a rinviare alle disposizioni di legge.

La Commissione ritiene - tanto alla luce di quanto disposto dall'art. 1469-bis, c.3, n. 19 c.c., quanto e soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza (cfr. Cass. 28 agosto 2001, n. 11282, in *Foro It.*, 2001, I, 3, c. 3587) - che in sostanza il sistema imponga ormai come solo foro esclusivo ed inderogabile per le controversie tra un professionista e un consumatore quello di residenza di quest'ultimo.

Conseguentemente la Commissione raccomanda che, per ragioni di lealtà e trasparenza, le condizioni generali delle compagnie diano atto espressamente della esclusività di questo foro per volontà della legge.

### **5.9. - Denuncia del sinistro**

La Commissione sul punto ritiene che, alla luce dei contratti esaminati, non emergano elementi di vessatorietà delle singole disposizioni contrattuali riguardanti la denuncia del sinistro. Tuttavia, sono necessarie alcune considerazioni circa: la formulazione delle stesse clausole ed il termine previsto per l'invio da parte dell'assicurato della denuncia all'assicurazione.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Circa la formulazione delle clausole, la Commissione ha riscontrato, nella maggior parte dei contratti esaminati, l'assenza di chiarezza e di comprensibilità quanto, in particolare, alla definizione di obblighi ulteriori rispetto alla denuncia del sinistro in senso stretto (quali, ad esempio, l'obbligo di trasmettere all'assicurazione notizie, documenti e atti giudiziari relativi al sinistro).

Tali clausole potrebbero determinare l'applicazione di quanto disposto dal comma secondo dell'articolo 1469-*quater* in tema di prevalenza dell'interpretazione più favorevole al consumatore.

Con riferimento al termine entro il quale deve essere effettuata la denuncia del sinistro, la Commissione ha riscontrato che alcune compagnie non indicano alcun termine né tanto meno informano il consumatore delle conseguenze derivanti dalla ritardata denuncia del sinistro. La Commissione ritiene che la mancata osservanza del termine (vuoi quello di tre giorni, previsto dall'art. 1913 c.c., vuoi quello, di maggior ampiezza, in ipotesi contemplato da una clausola contrattuale) non possa dar luogo a decadenza del diritto all'indennizzo, ma solo al risarcimento del danno, da parte dell'assicurato a favore della compagnia, in ossequio ai principi generali (a condizione, cioè, che la compagnia assolva l'onere probatorio di dimostrare il nesso di causalità e la misura del danno sofferto in ragione del ritardo nella denuncia del sinistro).

### **5.10 - Classi di merito**

La Commissione ha avuto modo di riscontrare in quasi tutti i contratti esaminati una notevole difficoltà di lettura e di comprensione sia delle singole clausole relative alle classi di merito, sia dei criteri adottati per la comparazione delle classi di merito fra le varie compagnie.



## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO

Risulta, infatti, di notevole difficoltà per il consumatore operare una valutazione comparativa delle differenti offerte relative alle classi di merito predisposte dalle varie compagnie.

Sotto questo profilo, la Commissione auspica la stesura di clausole chiare e comprensibili. I punti fondamentali che dovrebbero essere curati con maggiore attenzione sono: essenzialità delle definizioni; chiarezza espositiva; disposizione grafica di facile consultazione; indicazione di esempi concreti; indicazione delle tabelle di riferimento del CIP.

La Commissione ha avuto modo di riscontrare che solo una compagnia indica nelle proprie condizioni generali di contratto, i criteri di corrispondenza tra le classi *bonus/malus* fissate dalla assicurazione stessa e quelle stabilite dal CIP: è questa, invece, una scelta che la Commissione reputa commendevole e meritevole di essere imitata, in quanto funzionale ad una migliore soddisfazione delle esigenze di trasparenza e coerente, peraltro, con quanto richiesto dalla Circolare I.S.V.A.P. n.260 del 30 Novembre 1995.

Pur riconoscendo che anche per le disposizioni contrattuali concernenti le classi di merito vale il rilievo che difficilmente se ne può affermare la vessatorietà o l'abusività, conviene peraltro sottolineare che l'eventuale loro insufficienza, sul piano della trasparenza e della agevole comprensione, potrà quanto meno comportare l'effetto di cui all'art. 1469-quater, c. 2, c.c., cioè la prevalenza dell'interpretazione più favorevole al consumatore.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
di Milano

il Segretario Generale  
(Pier Andrea Chevallard)

Milano, lì 30 Gennaio 2003